
Diritto di critica e sanzione detentiva: “*chilling effect*” anche al di fuori della professione giornalistica?*

Alice Tadiotto

Corte di cassazione, sez. V penale, 21 maggio 2025, n. 29840

L'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, il social network Facebook), anche se non commesso nell'ambito dell'attività prettamente giornalistica, può essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (nella specie, la Corte ha rilevato che escludere la pena detentiva soltanto nelle ipotesi di diffamazione commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica rischierebbe di generare frizioni con il principio di uguaglianza, ex art. 3, c. 1, Cost., e con il principio di ragionevolezza, ex art. 3, c. 2, Cost., prevedendo un trattamento sanzionatorio sfavorevole per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Sommario

1. Premessa. – 2. Diffamazione e pena detentiva: la più recente evoluzione giurisprudenziale. – 2.1. La giurisprudenza della Corte Edu. – 2.2. L'intervento della Corte costituzionale. – 3. L'iter argomentativo seguito dalla Cassazione. – 4. Pena detentiva e diffamazione non commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica... – 5. ... solo in “casi eccezionali”. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Con questa recente sentenza, la Corte di Cassazione ha preso posizione sul tema della compatibilità del ricorso alla pena detentiva per il reato di diffamazione realizzato mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione, anche se non commesso nell'ambito di attività giornalistica.

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio anonimo.

La vicenda ha tratto origine dalla pubblicazione, sull'account Facebook dell'imputato, di un post nel quale si accusava la persona offesa – all'epoca dei fatti Presidente di una Corte d'Assise d'Appello siciliana – di trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 ordinamento giudiziario in ragione di rapporto di parentela (quale coniuge e madre) di altri magistrati nel medesimo distretto giudiziario e di aver emesso provvedimenti in processi nei quali il coniuge avrebbe svolto funzioni quali rappresentante della pubblica accusa.

Si trattava di affermazioni palesemente non veritiere, atteso che la vittima non era sposata con il magistrato indicato come suo coniuge, né aveva figlie femmine, ma solo maschi, nessuno dei quali apparteneva alla magistratura. Dopo la pubblicazione nell'account Facebook dell'imputato, queste false informazioni sono poi state riprese anche da alcune testate giornalistiche online.

All'esito del processo con conformi giudizi di merito, l'imputato è stato condannato per il reato di diffamazione, alla pena – sospesa – di quattro mesi di reclusione.

Escluso qualunque profilo in ordine alla corretta applicazione della fattispecie di diffamazione, nella specie, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l'irrogazione della pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione, anche se non commesso nell'ambito dell'attività prettamente giornalistica, possa essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU «soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come per esempio, in caso di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza»¹.

La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto fondato il motivo di ricorso riferito alla censura di eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio, con speciale riguardo alla necessità di motivare espressamente e puntualmente l'eccezionale gravità della condotta diffamatoria, ed ha rinviato al giudice di merito il compito di accertarne l'eventuale ricorrenza nel caso di specie. La questione della compatibilità tra pena detentiva e reato di diffamazione, intimamente legata al bilanciamento tra onore e libertà di manifestazione del pensiero, è stata oggetto di un nutrito dibattito giurisprudenziale e dottrinale², che è sfociato anche in un noto intervento della Corte costituzionale³.

¹ Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2025, n. 29840.

² Sul punto si veda A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013, 57 ss.

³ V. Corte cost., 9 giugno 2020, n. 132; Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150. Per un commento sull'ordinanza si veda M. Cuniberti, *La pena detentiva per la diffamazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo: l'ordinanza della Corte costituzionale n. 132 del 2020*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2020; C. Melzi d'Eril – G. E. Vigevani, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, in questa *Rivista*, 2020, 3, 137 ss.; C. Magnani, *Diffamazione e pena detentiva: la libertà di informazione tra ordinamento interno e CEDU nella ordinanza 132 del 2020 della Consulta*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021; F. Perchinunno, *Riflessioni a prima lettura sull'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 27, 2020; A. Ruggeri, *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020)*, in *ConsultaOnline*, 2, 2020; R. Pinardi, *La Corte ricorre nuovamente*

L'importanza e la novità della presente decisione si coglie soprattutto nel segnalato riferimento alla necessità di estendere i principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale anche al di fuori di fatti commessi nell'esercizio specifico di attività giornalistica.

2. Diffamazione e pena detentiva: la più recente evoluzione giurisprudenziale

2.1. La giurisprudenza della Corte Edu

Come è noto, l'emergere della questione relativa alla congruità del trattamento sanzionatorio per i fatti di diffamazione e il suo imporsi nella riflessione teorica sono il portato di un percorso che ha visto nel tempo la giurisprudenza nazionale aprirsi ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁴.

Le sentenze della Corte di Strasburgo hanno cercato, da un lato, di individuare i confini del legittimo esercizio del diritto di critica politica e giudiziaria⁵; dall'altro hanno avuto ad oggetto, per l'appunto, il trattamento

alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020; D. Casanova, L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale, in ConsultaOnline, 3, 2020; A. Mazzola, Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il "caso Cappato", in ConsultaOnline, 3, 2020; C. Cipolloni, La rimodulazione del "punto di equilibrio" tra la libertà di stampa e la tutela della reputazione individuale nella "rete" dell'evoluzione tecnologica: prime osservazioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 132 del 2020, in Dirittifondamentali, 2, 2021. Per un commento sulla sentenza si veda C. Magnani, La Corte costituzionale rivede la detenzione per la diffamazione tramite i media. Prime note sulla sentenza n. 150 del 2021, in rivista Aic, 5 ottobre 2021, 5, 2021, 171 ss.; A. Cardone, Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione giornalistica?, in Consulta online, 24 febbraio 2022, 1, 2022, 349 ss.; C. Malavenda, La sentenza n. 150/2021 della Corte Costituzionale in tema di diffamazione: i "pericoli per la democrazia" e il rischio che l'informazione, da "cane da guardia", si trasformi in "cucciolo da salotto", in Giurisprudenza penale, 21 luglio 2021; A. Napolitano, Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione professionale e tutela della reputazione della persona. Riflessioni sulla dichiarazione di incostituzionalità della pena detentiva nei confronti dei giornalisti, in questa Rivista, 1, 2022, 272 ss.

⁴ Così A. Gullo, *Diffamazione e pena detentiva, Riflessioni su Cass. Pen., sez. V, 11.12.2013 (13 marzo 2014), n. 12203, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, Ric. Strazzacapa, in Diritto penale contemporaneo*, 13 marzo 2016.

⁵ Sul tema la Corte di Strasburgo si è occupata, in particolare, di individuare i limiti entro cui è concesso ai giornalisti l'esercizio del diritto di critica, nel bilanciamento tra libertà prevista dall'art. 10 CEDU e tutela dell'onore di cui al par. 2 del medesimo articolo e, della vita privata, di cui all'art. 8 CEDU. Secondo la Corte EDU, la ponderazione di questi due valori si deve attuare differenziando i casi in cui la libertà di stampa abbia ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, da quelli in cui riguardi la persona di soggetti politici, ai quali si richiede un alto tasso di tolleranza alla critica, soprattutto allorché quest'ultima si inserisca in un contesto di agone politico, ove prevale l'interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e smodate è ammesso, per la giurisprudenza della Corte EDU, al fine di consentire che il confronto politico, quale "cuore della democrazia" si possa svolgere il più liberamente possibile (così la Corte EDU, nella sentenza: CEDU, *Diugowiecki c. Polonia*, ric. 23806/03 (2009), § 37). In dottrina si veda F. Oriana, *Diffamazione e pena detentiva: in attesa del legislatore*,

sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa, punita con sanzioni severe nella maggior parte degli ordinamenti europei.

A partire dal *leading case* *Cumpănaș e Mazăre c. Romania*⁶, si è affermato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo un indirizzo interpretativo volto a considerare l'irrogazione della pena detentiva un'ingerenza sproporzionata con il diritto alla libertà di espressione dei giornalisti, nel loro ruolo essenziale di “cani da guardia” (*watchdogs*)⁷ o “sentinelle” della democrazia. In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, la sola previsione astratta della pena detentiva, a prescindere da eventuali sospensioni o commutazioni della sanzione, produce un effetto dissuasivo (c.d. *chilling effect*) che inibisce l'esercizio della libertà di stampa e costituisce una minaccia alla libertà di informazione incompatibile con l'art. 10 CEDU⁸. Le misure statali, infatti, ancorché necessarie per tutelare l'altrui onore e reputazione, potrebbero dissuadere i media dal compito di segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri⁹. Sarebbe, quindi, proprio l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti a dover prevalere sull'esigenza di prevenzione e repressione dei medesimi. In altri termini, secondo i giudici di Strasburgo, anche a fronte dell'espresso riconoscimento della responsabilità penale in capo ai giornalisti, la pena detentiva per i delitti connessi alla sfera della libertà di espressione, così come multe e risarcimenti eccessivi o sanzioni deontologiche sproporzionate, contrastano con l'art. 10 CEDU. Ciò con l'esclusione dei c.d. “casi eccezionali”, che la Corte EDU individua nella lesione dei diritti fonda-

dalla cassazione nuovi spunti sul difficile equilibrio fra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione, in *Sistema penale*, 1, 2022, 102.

⁶ CEDU, *Cumpănaș e Mazăre c. Romania*, ric. 33348/96 (2004).

⁷ Risale alla sentenza *Goodwin c. Regno Unito* del 1996 la consapevolezza della qualità di «*public watchdog*» dei mezzi di informazione, dato il loro compito di «segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o soltanto supposti di abuso dei pubblici poteri e di svolgere una funzione propulsiva rispetto a questioni di interesse pubblico». V. CEDU, *Goodwin c. Regno Unito*, ric. 17488/90 (1996), § 39; più volte ribadito in CEDU, *Barthold c. Germania*, ric. 8734/79 (1985), § 58; CEDU, *Lingens c. Austria*, n. 9815/82 (1986), § 44; CEDU, *Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, ric. 13166/87 (1991), § 50.

⁸ L'art. 10 al primo paragrafo stabilisce che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Mentre il secondo comma precisa che: «L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario». La Corte EDU ritiene compatibile con la libertà di espressione sancita dall'art. 10 l'imposizione di sanzioni civili, penali o amministrative per condotte di diffamazione solo se previste dalla legge, giustificate da uno degli scopi legittimi previsti dall'art. 10, par. 2, CEDU e «necessarie in una società democratica» per raggiungere tali scopi (v. CEDU, *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca*, ric. 49017/99 (2004), § 67).

⁹ V. L. Tomasi, *Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell'orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali*, in *Diritto penale contemporaneo, Rivista Trimestrale*, 4, 2020, 59.

mentali: «l'imposizione di una pena detentiva per un reato di stampa sarà compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti come garantita dall'art. 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, in particolare laddove altri diritti fondamentali siano stati seriamente compromessi, come, ad esempio in caso di discorsi di incitamento all'odio o di istigazione alla violenza»¹⁰. Questi principi si sono consolidati all'interno della giurisprudenza della Corte EDU¹¹ e sono stati ribaditi anche in pronunce che riguardano precipuamente l'ordinamento italiano¹².

Alla base dell'impostazione della giurisprudenza sovranazionale vi è, in sostanza, l'esigenza di assicurare ampi spazi di libertà alla stampa quale veicolo di trasmissione di informazioni ai cittadini. Questi principi sono poi stati ripresi dalla stessa Corte di Strasburgo in casi di critica politica e di critica giudiziaria, rispetto ai quali è stata sottolineata l'esigenza di tenere conto della delicatezza delle funzioni esercitate e del riserbo che dovrebbe connotarle, senza dimenticare che anche in questo fronte la stampa può esercitare un controllo¹³.

Posizioni simili a quelle della Corte EDU sono condivise dal Consiglio europeo, il quale, nell'esprimere la posizione politica dell'Unione Europea, ha ribadito in più occasioni la tendenziale incompatibilità della pena detentiva con la libertà di espressione dei giornalisti, ed ha esortato gli Stati membri ad una totale depenalizzazione della diffamazione¹⁴.

2.2. L'intervento della Corte costituzionale

L'affermazione della tendenziale illegittimità convenzionale della pena de-

¹⁰ CEDU, *Cumpană e Mazăre c. Romania*, cit.

¹¹ *Ex multis*, v. CEDU, *Katrami c. Grecia*, ric. 19331/05 (2007); CEDU, *Kydonis c. Grecia*, ric. 24444/07 (2009); CEDU, *Fatullayev c. Azerbaijan*, ric. 40984/07 (2010); CEDU, *Egeland e Hanseid c. Norvegia*, ric. 34438/04 (2009) e, più di recente, la pronuncia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Gheorghe Florin Popescu c. Roumanie*, ric. 79671/13 (2021).

¹² Si veda, in particolare, CEDU, *Belpietro c. Italia*, ric. 42612/10 (2013). Per la ricostruzione della vicenda e un commento sul tema si rimanda a A. Giudici, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2013 e C. Melzi d'Eril, *La Corte Europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 12 novembre 2012; CEDU, *Ricci c. Italia*, ric. n. 30210/06 (2013), per la ricostruzione della vicenda si rimanda a S. Rossetti, *La corte EDU sul bilanciamento tra riservatezza delle comunicazioni e libertà di espressione del giornalista*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2013. CEDU, *Sallusti c. Italia*, ric. 22350/13 (2019), per un commento si rimanda a S. Turchetti, *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 marzo 2019; S. Lonati, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a margine del cd. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore*, in questa *Rivista*, 1,2020, 69 ss.

¹³ Cfr. CEDU, *Morice c. Francia*, ric. 29369/10 (2015); CEDU, *L.P. Carvalho c. Portogallo*, ric. 24845/13 49103/15 (2019).

¹⁴ *Resolution 1577/2007 "Towards decriminalisation of defamation"*; *Recommendation 1589/2003 "On freedom of expression in the media in Europe"*; *Resolution 1920/2013 "The state of freedom in Europe"*; *Resolution 2035/2015 "Protection of the safety of journalists and of media freedom in Europe"*; *Resolution 2141/2017 "Attacks against journalists and media freedom in Europe"*.

tentiva ha avuto ripercussioni anche all'interno dell'ordinamento nazionale portando, in assenza di un intervento legislativo in tema¹⁵, dapprima ad un adeguamento giurisprudenziale¹⁶ e poi all'intervento della Corte costituzionale¹⁷.

Come già segnalato, la Consulta si è pronunciata su questi temi, prima con l'ordinanza n. 132 del 2020 e, successivamente, con la sentenza n. 150 del 2021, recependo, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla Corte EDU.

Nella specie, il quesito sulla compatibilità costituzionale e convenzionale della previsione di pene detentive per la diffamazione a mezzo stampa è stato sollevato con riferimento all'art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 (recante le «Disposizioni sulla stampa»)¹⁸, ed in relazione all'art. 595, c. 3, c.p. Pur riconoscendo la necessità e urgenza di una complessiva rimediazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero del giornalista e tutela della reputazione individuale, la Corte costituzionale, con l'ordi-

¹⁵ Per una completa ricostruzione del trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa e le varie proposte di riforma si veda M. Pisapia – C. Cherchi, *Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Trimestrale*, 2020, 100 ss.

¹⁶ In questo senso si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 12203, relativa alla responsabilità del direttore per omesso controllo sul contenuto di una pubblicazione diffamatoria (art. 57 cod. pen.), secondo cui non si giustifica, per la CEDU, l'applicazione della pena detentiva, nemmeno in caso di pubblicazione di una notizia falsa; in termini simili v. anche Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2015, n. 4298; Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2019, n. 38721; Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2020, n. 26509.

¹⁷ La dottrina da tempo aveva segnalato l'opportunità di un intervento da parte della Corte costituzionale. In particolare si veda A. Giudici, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, cit., 2013; C. Melzi d'Eril, *La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione*, cit.; M. Cuniberti, *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il "caso Belpietro" davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Osservatorio costituzionale*, 2014; M. Bernardini, *Ancora sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione. Il caso Sallusti al vaglio della Corte Edu*, in *Diritti comparati*, 19 giugno 2019; S. Lonati, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit; A. Tarallo, *L'essime del diritto di cronaca nella prospettiva della Cedu: nota alla sentenza Magosso-Brindani contro Italia*, in *Dirittifondammetali.it*, 1, 2020.

¹⁸ L'art. 13 della l. n. 47 del 1948 sanziona(va) con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a euro 258 la diffamazione commessa con il mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. La questione di costituzionalità riguardava, in particolare, il contrasto tra il diritto interno e il diritto della CEDU assunto a parametro interposto di costituzionalità tramite l'art. 117, primo comma, cost. Si vedano al riguardo le c.d. "sentenze gemelle" della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007; in particolare con l'ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Salerno, sez. II penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, c. 3, c.p. e dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa). Con l'ordinanza iscritta al n. 149 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, c. 1, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, «in combinato disposto» con l'art. 595 cod. pen., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa».

nanza n. 132 del 2020 ha rinviato la trattazione delle questioni all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, per consentire al legislatore di intervenire con una nuova disciplina della materia.

In assenza di intervento legislativo, preso atto che il bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di informazione è divenuto ormai inadeguato, con la sentenza n. 150 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, mentre ha rigettato la questione di legittimità riguardante l'art. 595 c.p., ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma scrutinata.

Con riferimento al primo quesito sollevato, la Corte costituzionale ha concluso che l'indefettibile applicazione della pena detentiva prevista dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948 è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza «di non dissuadere per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri»¹⁹.

La Consulta ha, invece, rigettato la questione di legittimità riguardante l'art. 595 c.p., rilevando come la (eventuale) applicazione della pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità non sia di per sé incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, specie nel caso in cui la diffamazione si caratterizzi in termini di eccezionale gravità.

Nonostante l'esplicito riconoscimento della libertà di espressione quale «pietra angolare dell'ordine democratico»²⁰, la Corte costituzionale ha ritenuto la reputazione individuale un diritto del pari inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cost. e tutelato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo²¹. Tale diritto può essere oggetto di aggressioni illegittime fortemente lesive della dignità personale, idonee ad incidere pesantemente sulla vita privata, familiare e professionale. In tempi recenti, inoltre, il carattere lesivo per la vittima di diffamazione risulta ulteriormente potenziato dalla rapida e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet.

Questi effetti negativi devono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei e proporzionati, tra i quali, secondo la Consulta, non può in assoluto escludersi il ricorso alla sanzione detentiva, la cui applicazione deve, però, essere circoscritta a situazioni di «eccezionale gravità»²² e cir-

¹⁹ Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 4.2.

²⁰ La Corte costituzionale si richiama a una propria precedente sentenza in tema la n. 84 del 1969. A ulteriore testimonianza della centralità della libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento costituzionale l'ordinanza n. 132 del 2020 ha ricordato che la prima sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1) ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma (art. 2 T.U.L.P.S.) proprio per contrasto con l'art. 21 Cost.

²¹ In particolare, la CEDU tutela il diritto alla reputazione individuale attraverso la garanzia del «Diritto al rispetto della vita privata e familiare» di cui all'art. 8 CEDU.

²² Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2 del considerato in diritto. La Corte costituzionale si richiama espressamente alle altre sentenze della Corte EDU in tema: CEDU, *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, cit., § 115; nonché sentenze, CEDU, *Balaskas c. Grecia*, ric. 73087/17 (2020), § 61; *Atamanchuk c. Russia*, ric. 4493/11 (2020), § 67; CEDU, *Sallusti c. Italia*, cit., § 59; CEDU, *Belpietro c. Italia*, cit., § 53; CEDU, *Katrami c. Grecia*, cit., § 39.

condana «da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitata su chi svolge la professione giornalistica»²³.

Per individuare tali situazioni di particolare gravità la Corte costituzionale si richiama, ancora una volta, all'elaborazione della giurisprudenza di Strasburgo. Secondo la CEDU, come visto, simili ipotesi eccezionali risultano integrate in presenza di discorsi d'odio e di istigazione alla violenza. La Corte costituzionale aggiunge che casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di sanzioni detentive, potrebbero, ad esempio, essere rappresentati anche da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi.

Chi pone in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – «certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia», ma, all'opposto, «crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione»²⁴.

Al di fuori delle situazioni di eccezionale gravità (che giustificano il ricorso alla sanzione detentiva), la prospettiva del carcere deve rimanere esclusa, secondo la Consulta, per il giornalista, così come per chiunque altro abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione, restando aperta solamente la possibilità di ricorrere a rimedi e/o sanzioni diverse da quella detentiva.

In definitiva, quindi, il carattere alternativo della sanzione detentiva previsto dall'art. 595, c. 3, c.p. viene considerato dalla Corte costituzionale compatibile con l'art. 21 Cost e con l'art. 10 CEDU²⁵.

3. L'iter argomentativo seguito dalla Cassazione

In questo panorama giurisprudenziale si inserisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale, dando conto dell'evoluzione interpretativa sopra richiamata, estende i principi elaborati dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale anche alle condotte di diffamazione connesse ai mezzi di comunicazione (nella specie il social network Facebook), anche se non commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Nella specie, la Corte ritiene che «l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comu-

²³ Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2.

²⁴ *Ibid.* Secondo la Corte, inoltre, se circoscritta ai casi sopra richiamati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dell'esercizio della professione giornalistica.

²⁵ La sentenza n. 150 del 2020 contiene anche un ulteriore dispositivo che esula dalle disposizioni direttamente oggetto delle questioni di costituzionalità. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 223 del 1990. Tale comma venne introdotto per rimediare alla disparità di trattamento fra stampa e televisione, ma come rilevato in dottrina (C. Malavenda – C. Melzi d'Eril – G. E. Vigevani, *Le regole dei giornalisti*, Bologna, 2021, 75), ha prodotto un nuovo squilibrio.

nicazione, anche se non commesso nell'ambito dell'attività prettamente giornalistica, possa essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritto fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza»²⁶.

Per giungere a tale conclusione la Corte di Cassazione si è, innanzitutto, richiamata alla giurisprudenza della Corte EDU secondo la quale, come visto, l'irrogazione della pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione, deve essere connessa alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

La Corte di Cassazione riconosce che la giurisprudenza della Corte EDU, è stata elaborata con precipuo riferimento alla proporzione della pena detentiva «nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica, per l'effetto dissuasivo (c.d. chilling effect) che può determinare sulla libertà di espressione della stampa in generale, considerato il “*match-dog*” della democrazia»²⁷. Nota, tuttavia, che la stessa giurisprudenza di Strasburgo ha attribuito sistematicamente rilievo «anche al rischio di effetto dissuasivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero critico anche in relazione all'esercizio del diritto di critica non connesso con la libertà di stampa, che sotto il profilo della natura e della severità della sanzione che fa da contrappeso alla condotta di critica diffamatoria, si traduce in un monito a limitare la necessità della pena detentiva ai soli casi eccezionali»²⁸. La Corte di Cassazione cita in particolare i precedenti della Corte EDU, Gran Camera, *Morice c. Francia*, del 23 aprile 2015 e Corte EDU, *L.P. Carvalho c. Portogallo*, del 8 ottobre 2019 nei quali, ricorda, «la vicenda riguarda proprio un caso di critica diretta nei confronti degli organi giudiziari»²⁹. Per altro verso, la Corte di legittimità si richiama alle recenti pronunce della Corte costituzionale (ord. n. 131 del 2020 e sent. n. 150 del 2021) in forza delle quali, ove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione dei diritti fondamentali che l'ordinamento pone in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, la determinazione della pena detentiva non è costituzionalmente giustificata.

A questo punto la Corte di Cassazione fa riferimento alla propria giurisprudenza che in una recente sentenza (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2021, n. 13993, Scaffidi, Rv. 281024 – 01) ha esteso i principi sopra richiamati dalla diffamazione a mezzo stampa a qualsiasi altra forma di diffamazione, ritenendo che gli stessi valgano anche qualora si sia verificata una rapida e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks.

Da ultimo, escludere la pena detentiva – riservandola soltanto ai c.d. discorsi d'odio – soltanto nelle ipotesi di diffamazione commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica, secondo la Cassazione rischierebbe di generare frizioni con il principio di uguaglianza (art. 3, c. 1, Cost.) e con il

²⁶ Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2025, n. 29840.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

principio di ragionevolezza (art. 3, c. 2, Cost.), prevedendo un trattamento sanzionatorio particolarmente affittivo (la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica.

4. Pena detentiva e diffamazione non commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica...

La sentenza in esame si inserisce in quel recentissimo filone della giurisprudenza di legittimità che estende i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (e richiamati quasi integralmente nelle pronunce della Corte costituzionale) anche alle condotte diffamatorie connesse ai mezzi di comunicazione, ancorché non commesse nell'ambito dell'attività prettamente giornalistica. -

Per addivenire a questa conclusione, come anticipato, la Cassazione si è richiamata ad alcune sentenze della Corte EDU che, a prima vista, potrebbero sollevare qualche perplessità in quanto riferite a situazioni parzialmente diverse rispetto a quella che ha portato alla pronuncia in commento. In particolare, sia nel caso *Morice c. Francia*³⁰ che *L.P. Carvalho c. Portogallo*³¹,

³⁰ CEDU, *Morice c. Francia*, cit. In breve, la vicenda: la ricorrente era un avvocato che, nel corso degli anni novanta del secolo scorso, ha assisto la moglie di un giudice francese, Borrel, ufficialmente morto per suicidio in un Paese africano, ma di cui in realtà si sospetta l'omicidio. Disposta l'apertura di una nuova inchiesta, è stata incaricata quale giudice istruttore M. I ritardi nella conduzione dell'inchiesta hanno spinto la Corte d'Appello ad attribuire l'affare a un altro giudice istruttore. In questo contesto, il 4 luglio del 2000, - J.M. - esprime pubblicamente solidarietà e fiducia alla collega M., al termine di un'assemblea generale dei magistrati appartenenti al Tribunale di grande istanza di Parigi; le dichiarazioni d'apprezzamento sono nate dalle notizie di stampa, dove si è riportato che il Consiglio superiore della magistratura avesse aperto - su iniziativa del Ministro di giustizia - un dossier relativo a M. in merito alla correttezza del suo operato nell'ambito di un'indagine su Scientology. A sua volta, il 6 settembre del 2000, la ricorrente ha chiesto al Ministro di giustizia l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di M. per la parzialità dimostrata nella conduzione dell'inchiesta sulle cause della morte di Borrel. Il giorno dopo, su *Le Monde*, appare un articolo dedicato a tale vicenda, in cui la ricorrente denuncia l'assenza d'imparzialità del giudice M. e la sua connivenza con le autorità giudiziarie del Paese africano. Di qui, il procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa contro la ricorrente, il direttore del giornale e il giornalista, giudizio che si conclude con la loro condanna. In appello, la sentenza viene confermata. La ricorrente si rivolge a Strasburgo lamentando la violazione degli art. 6, c. 1, e 10 CEDU. Quanto alla supposta ingerenza nella libertà di espressione, la Corte europea esclude la violazione del dettato convenzionale: l'articolo relativo al giudice M., in breve, è caratterizzato da una particolare virulenza; la ricorrente, inoltre, è stata condannata a una pena pecuniaria, proporzionata rispetto ai fatti in causa. Ha così riassunto la vicenda F. Zacchè, *Monitoraggio Corte EDU luglio-agosto 2013*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 ottobre 2013.

³¹ CEDU, *L.P. e Carvalho c. Portogallo*, cit; In questa sentenza la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell'art. 10 della CEDU nel caso di condanna al risarcimento del danno per diffamazione disposta nei confronti di un avvocato per aver criticato, nell'ambito del mandato difensivo attribuitogli, l'operato di un giudice. Alla luce del particolare status soggettivo attribuito agli avvocati, le sentenze di condanna dei giudici nazionali rappresentano un'ingerenza sproporzionata e non necessaria nell'esercizio della libertà di espressione dei professionisti e non corrispondono ad alcun bisogno sociale imperativo. Inoltre, le sanzioni illegittimamente applicate dalle autorità nazionali rischiano di produrre

la Corte EDU si è espressa con riferimento ai limiti del diritto di critica degli avvocati nei confronti dell'operato di un magistrato. In entrambe le sentenze, la Corte di Strasburgo ha posto l'accento sul ruolo centrale che l'avvocato riveste sia nell'amministrazione della giustizia sia nella funzione di intermediazione tra i consociati e gli organi giurisdizionali, contribuendo anche al mantenimento della fiducia dei primi verso i secondi. Nell'esercizio di tale ruolo viene riconosciuto all'avvocato il diritto di critica rispetto all'operato della magistratura e più in generale al funzionamento della giustizia; diritto che può essere esercitato con ampio margine sia all'interno che all'esterno dell'udienza, fermi restando i limiti di carattere deontologico fissati da CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)³².

Come rilevato da attenta dottrina³³, in entrambi i casi la Corte EDU ha fatto riferimento a soggetti appartenenti a una particolare categoria professionale – avvocati – della quale è apparso necessario salvaguardare l'indipendenza. Quest'ultima potrebbe essere, infatti, compromessa dall'effetto dissuasivo derivante dall'inflizione della pena detentiva per condotte diffamatorie poste in essere nell'esercizio della professione o comunque nell'ambito di un dibattito di interesse generale sul funzionamento della giustizia. Analoghe esigenze non sembrerebbero esserci, almeno *prima facie*, nel caso di specie in cui a venire in rilievo è la critica svolta da un privato cittadino nei confronti di un membro della magistratura.

Se è vero che le sentenze della CEDU sono sempre legate al caso specifico e che è difficile trarre da esse norme generali, non si può trascurare che in quasi tutte le occasioni in cui la Corte EDU si è occupata di pene detentive irrogate in casi di diffamazione o comunque di reati a mezzo stampa ha rinvenuto la sussistenza di una violazione dell'art. 10 CEDU³⁴.

Di ciò appare consapevole anche la Corte costituzionale che, richiamandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza convenzionale in materia, ha rilevato come il bilanciamento operato dalla disciplina nazionale tra tutela della reputazione e libertà di informazione appaia ormai inadeguato³⁵.

In conformità alle indicazioni provenienti dal diritto sovranazionale, la Corte costituzionale ha ridimensionato il ricorso alla pena detentiva come mezzo di risposta alla diffamazione sui media. Secondo la Consulta non vi è, però, assoluta incompatibilità costituzionale tra il carcere e alcuni tipi di condotte diffamatorie. Invero, talune forme gravi di diffamazione possono trovare ancora come risposta punitiva la detenzione³⁶.

Questi principi, afferma la Corte costituzionale, devono valere non solo

un effetto deterrente sull'intera professione legale, considerando, in particolare, che le dichiarazioni contestate agli avvocati si inserivano nell'alveo della difesa degli interessi degli assistiti. Per un commento si veda F. Ceci, *Il bilanciamento tra libertà di espressione degli avvocati e tutela dell'autorità del potere giudiziario: un inquadramento sistematico degli interessi nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questa *Rivista*, 2, 2020, 323 ss.

³² CEDU, *Morice c. Francia*, cit., §§ 132-139.

³³ L. Tomasi, *Diffamazione e illegittimità "convenzionale" della pena detentiva*, cit.

³⁴ In questi termini C. Melzi d'Eril, *La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione*, cit., 8 ss.

³⁵ Corte cost., 9 giugno 2020, n. 132, punto 6.

³⁶ Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2.

per i professionisti dell'informazione, ma per tutti i cittadini, atteso il ruolo cruciale che la libertà di manifestazione del pensiero riveste nell'ordinamento costituzionale, quale «pietra angolare di ogni ordinamento democratico»³⁷.

In altri termini, secondo la Corte costituzionale, tanto l'attività giornalistica quanto l'espressione del pensiero del *quisque de populo* sono dotate della medesima rilevanza giuridica e appaiono meritevoli del medesimo trattamento sanzionatorio³⁸.

Con riferimento a questo passaggio non sono mancate le critiche di una parte della dottrina³⁹ che ritiene non del tutto ragionevole l'equiparazione, ai fini del regime sanzionatorio, tra la posizione del giornalista professionista e quella del *quisque de populo* che leda l'onore e la reputazione altrui effettuando commenti sui social network o scrivendo su blog. Potrebbe apparire opportuno, secondo questa dottrina, differenziare la posizione del giornalista professionista che con la sua attività contribuisce ad alimentare il pluralismo delle fonti di informazione, dalle dichiarazioni del *quisque de populo* che diffama in «maniera incontenente e randomizzata»⁴⁰.

³⁷ *Ibid.* Nell'ordinanza n. 132 del 2020, la Corte costituzionale ricorda altresì la significativa circostanza storica che la Corte costituzionale – in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni – abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l'art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956). Sempre nella medesima ordinanza la Corte si riferisce alla libertà di stampa come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell'ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell'ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019).

³⁸ Così C. Magnani, *La Corte costituzionale rivede la detenzione per la diffamazione tramite i media*, cit., 191. Nell'espressione di giudizi di valore, invece, come rilevato in dottrina sembra che la Corte EDU proceda a imporre limiti maggiori per il privato cittadino rispetto a una più ampia libertà concessa al giornalista. Per i giornalisti, infatti, con particolare riguardo ai giudizi di valore, la Corte non fa riferimento alla necessità di una base fattuale con riguardo ai giudizi espressi, anche attraverso un linguaggio provocatorio, mentre nel caso del medico che aveva criticato un politico, pur ribadendo l'ampia libertà in un giudizio di valore che non si presta, per sua natura, all'esistenza di una prova, la Corte ha richiesto l'esistenza di una base fattuale che mostri una “sufficiently close connection” con l'opinione espressa. Così M. Castellaneta, *Tutela della reputazione dei politici, libertà di stampa e giudizi di valore con linguaggio provocatorio: la Corte europea procede a un bilanciamento a favore dei giornalisti*, in questa *Rivista*, 1, 2020, 237 ss.

³⁹ A. Cardone, *Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione*, cit., 354.

⁴⁰ In queste circostanze non pare che la libertà di espressione possa a tal punto prevalere sulla stessa dignità della persona, tutelata sia dagli artt. 2 e 3 Cost. che dall'art. 8 CEDU, da far ritenere che la pena detentiva possa essere applicata solo nelle circostanze eccezionali rappresentate dall'*hate speech*, dall'istigazione alla violenza e dalle campagne di disinformazione. Per il *quisque de populo* potrebbe essere appropriato continuare a sentire la pressione dell'ordinamento sulle sue modalità espressive e sui contenuti delle sue affermazioni, «non perché questi debbano essere inibiti o repressi, ma perché non c'è motivo che la tutela dell'onore e della reputazione di chi può subire le aggressioni arretri in mancanza della giustificazione democratica che sorregge il diverso bilanciamento che deve essere riservato alla professione giornalistica e, più in generale, a chi opera nelle fonti di informazione». Nei due contesti, quindi, sembrerebbero venire in rilievo diverse esigenze general-preventive e special-preventive e diverso dovrebbe essere il regime sanzionarlo applicato. In questo senso A. Cardone, *Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione*, cit., 356-358.

A ben vedere, però, è la stessa Corte costituzionale a riconoscere sia al *quisque de populo* sia al giornalista professionista un ruolo centrale all'interno del dibattito democratico e a precisare che, al di fuori di “casi eccezionali”, «la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione»⁴¹.

Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione nella sentenza in commento. Escludere la pena detentiva, riservandola ai casi eccezionali, per le sole ipotesi di diffamazione commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica, rischierebbe, infatti, di generare frizioni sia con il principio di uguaglianza (art. 3, c. 1, Cost.) sia con quello di ragionevolezza (art. 3, c. 2, Cost.).

Da questo punto di vista, per altro verso, potrebbe apparire sicuramente dotata di maggior disvalore e offensività proprio la condotta del giornalista, che diffonda per il tramite della stampa notizie diffamatorie, rispetto a quella del comune cittadino. Il giornalista, infatti, per la natura dell'attività esercitata e i connessi doveri di deontologia professionale, è un soggetto qualificato, da cui deve pretendersi (e attendersi) un maggior grado di diligenza nell'esercitare la propria libertà di espressione senza ledere l'altrui onore e la reputazione. Non pare, allora, potersi giustificare un trattamento sanzionatorio meno sfavorevole nei confronti del giornalista che faccia del suo mestiere “un'arma impropria” per delegittimare altri soggetti.

È vero che l'argomento può essere rovesciato⁴² e il differente trattamento sanzionatorio potrebbe apparire giustificato proprio alla luce del medesimo art. 3 Cost. in forza del peculiare ruolo assunto dalla stampa nella società democratica. Al diritto del giornalista di informare, corrisponde un correlato «diritto all'informazione dei cittadini» e non vi è dubbio che l'attività del giornalista meriti di essere «salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta»⁴³ che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, «ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere»⁴⁴. In sostanza, si potrebbe sostenere che è proprio l'esercizio della professione giornalistica a rappresentare l'archetipo della vigilanza democratica che la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero consente di esercitare sui detentori del pubblico potere⁴⁵.

Queste obiezioni non sono, tuttavia, dirimenti e non consentono di superare il contrasto che si verrebbe a creare con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'uguaglianza che della ragionevolezza, se condotte connotate da maggiore offensività venissero sanzionate meno severamente.

Del resto, una notizia falsa, diffusa del giornalista, nel suo ruolo di “cane

⁴¹ V. Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2.

⁴² Come puntualmente rilevato da L. Tomasi, *Diffamazione e illegittimità “convenzionale” della pena detentiva: oltre l'aggravante dell'uso della stampa?*, cit.

⁴³ V. Corte cost., 12 dicembre 1972, n. 172.

⁴⁴ V. Corte cost., 9 giugno 2020, n. 132, punto 7.1.

⁴⁵ Così A. Cardone, *Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione*, cit., 355.

da guardia” della democrazia, ha una portata offensiva maggiore anche per l’affidamento che i destinatari ripongono sulla veridicità della stessa e certo non contribuisce ad alimentare il pluralismo delle fonti di informazione ed il dibattito democratico, tramite la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”.

Sarebbe del tutto irragionevole riservare a condotte diffamatorie – anche se consistenti in critiche aspre e taglienti – poste in essere tramite i social network un trattamento maggiormente sfavorevole solo perché non commesse nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Se, al di fuori di casi eccezionali, deve escludersi il ricorso alla pena detentiva per il giornalista che travalichi i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, analoga conclusione si impone anche nel caso del comune cittadino. Ed infatti, tanto il giornalista quanto il cittadino nell’esercizio della libertà di espressione sono tenuti al rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva⁴⁶.

Di contro, nel caso in cui vengano travalicati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, tanto per il cittadino quanto per il giornalista, resta «aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari»⁴⁷. Sempre, come detto, che non si tratti di casi eccezionali.

5. ... solo in “casi eccezionali”

Rimane a questo punto da comprendere quali possano essere i “casi eccezionali” che giustificano il ricorso alla pena detentiva.

Come visto, la Corte EDU nell’enucleare le “ipotesi eccezionali” ha sempre utilizzato una formula generica che richiama i discorsi d’odio e l’istigazione alla violenza lesivi dei diritti fondamentali. Non è mai stato chiarito, tuttavia, se tale elencazione individui in maniera tassativa le ipotesi che giustificano il ricorso alla pena detentiva oppure valga esclusivamente a titolo esemplificativo⁴⁸.

In quest’ultimo senso è orientata da tempo la giurisprudenza di legittimità, all’interno della quale si è consolidato un indirizzo interpretativo volto ad includere casi particolarmente gravi di diffamazione tra quelle ipotesi eccezionali che possono, in concreto, giustificare l’irrogazione della pena detentiva⁴⁹. Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha, ad esempio, considerato legittimo il ricorso alla pena detentiva in ipotesi di «calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti, finalizzata a disinformare, a creare inesistenti responsabilità e a infliggere fantasiose condanne agli avversari»⁵⁰. Altra “ipotesi eccezionale” è stata considerata la pubblicazione di una

⁴⁶ V. *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2017, n. 31079.

⁴⁷ Così Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2.

⁴⁸ In questo senso M. Cuniberti, *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare*, cit., 125.

⁴⁹ V. *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249; Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2014, n. 12203; Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2019, n. 38721.

⁵⁰ Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249.

notizia non rispondente al vero, nella piena consapevolezza di tale falsità da parte del giornalista⁵¹.

Più incerta è, invece, la posizione della dottrina che, in alcune occasioni, non ha mancato di segnalare l'anomalia della (astratta) previsione della detenzione per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ritenendo che "circostanze eccezionali" debbano necessariamente corrispondere a diverse e, più gravi, fattispecie incriminatrici⁵².

Al contrario, secondo altri Autori il mantenimento della sanzione detentiva per la diffamazione, sia pure come *extrema ratio*, non appare inopportuno. Ciò sia in considerazione dell'importanza del bene da tutelare e dei danni irreparabili che la lesione della reputazione può comportare, sia per evitare che gli editori più "ricchi" possano oltrepassare i limiti del lecito, mentre quelli più "poveri" no⁵³. Si è sottolineato che, almeno per i casi più gravi di diffamazione, ovvero le offese seriali, le campagne stampa volte a screditare, le violente offese basate su fatti che il giornalista sa essere false, sia appropriato mantenere come pena la reclusione⁵⁴.

Come anticipato, sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale, che è stata chiamata a pronunciarsi circa la compatibilità tra reclusione e diffamazione a mezzo stampa.

La Consulta, riprendendo l'orientamento diffuso all'interno della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la pena detentiva non incompatibile con il reato di diffamazione, chiarendo che anche talune forme gravi di diffamazione possono trovare come risposta punitiva la detenzione.

Più nel dettaglio, la Corte Costituzionale ha precisato che accanto «ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio»⁵⁵, casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'infrazione di sanzioni detentive, potrebbero «ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»⁵⁶. Chi pone in essere simili condotte, continua la Corte, «crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento

⁵¹ Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2015, n. 39195.

⁵² In questo senso v. S. Turchetti, *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti*: cit., e S. Lonati, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit.). In quest'ultimo senso A. Gullo, *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato alla Camera il 24 giugno 2015*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2016, 7.

⁵³ Così C. Melzi d'Eril, *La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione*, cit., 10; Nello stesso senso anche M. Cuniberti, *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare*, cit., 5 ss.; A. Giudici, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva*, cit.; G.E. Vigevani, *Libertà di espressione, onore e controllo del potere. Sviluppi del diritto di critica politica, tra giudice nazionale ed europeo*, in *Federalismi.it*, 3, 2015, 15.

⁵⁴ Così C. Melzi d'Eril, *La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione*, cit., 10.

⁵⁵ Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2.

⁵⁶ *Ibid.*

per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali»⁵⁷.

La Corte costituzionale ha così fornito una propria interpretazione delle circostanze “eccezionali” che possono giustificare il ricorso alla pena detentiva, individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle enucleate della CEDU.

Nonostante questa precisazione che, di fatto, conferma l’indirizzo già consolidato all’interno della giurisprudenza di legittimità, l’esegesi della cornice entro la quale i giudici potranno continuare ad infliggere la reclusione risulta, come rilevato dalla dottrina più attenta⁵⁸, tutt’altro che agevole.

Dal tenore letterale della pronuncia sembrerebbe che tutte le campagne diffamatorie svolte mediante diffusione di falsità che non implicino alcun rischio per la democrazia non possano essere punite con la reclusione⁵⁹. Cosa debba intendersi per “campagne di disinformazione” e “pericolo per la democrazia” non è tuttavia chiarito.

In ogni caso, deve rilevarsi che, trattandosi di pronuncia interpretativa di rigetto, le indicazioni della Corte Costituzionale esplicano una funzione meramente indicativa e non hanno effetti direttamente vincolanti sui giudici ordinari⁶⁰.

La sentenza in commento, pur riprendendo l’orientamento consolidato, non fornisce indicazioni più precise al riguardo, rimettendo così al giudice di merito il compito di individuare in quali circostanze la condotta diffamatoria possa essere considerata di “eccezionale gravità”.

Quel che è certo è che, per la Cassazione, il ricorso alla sanzione detentiva per il reato di diffamazione, anche se non commesso nell’ambito dell’attività giornalistica, deve essere circoscritto a condotte diffamatorie particolarmente gravi. Del resto se la reclusione è legittima per il giornalista solo in ipotesi eccezionali, lo stesso dovrebbe valere per il “*quisque de populo*” che con l’eventuale condotta diffamatoria difficilmente potrebbe creare un “pericolo per la democrazia”.

6. Conclusioni

La sentenza in commento conferma e avvalorata l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, volto a circoscrivere il ricorso alla sanzione detentiva solo in casi di diffamazione grave.

Sicuramente si tratta di una pronuncia da accogliere con favore, sia per il richiamo alla più recente giurisprudenza costituzionale e convenzionale, sia per la sensibilità dimostrata nei confronti di chi non esercita l’attività giornalistica.

Appare, infatti, condivisibile l’estensione dei principi elaborati dalla giuri-

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Così C. Malavenda, *La sentenza n. 150/2021 della Corte Costituzionale*, cit.

⁵⁹ In questo senso C. Magnani, *La Corte costituzionale rivede la detenzione per la diffamazione tramite i media*, cit., 192.

⁶⁰ *Ibid.*

Note

sprudenza convenzionale anche al comune cittadino.

Se il principio merita di essere apprezzato e può rappresentare un “precedente” per future pronunce in tema, la sua portata applicativa rimane incerta. È rimessa, infatti, al giudice di merito una importante opera di interpretazione e di individuazione della “eccezionale gravità” della condotta diffamatoria, sola circostanza che, secondo un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, può giustificare l’applicazione della pena detentiva.

Keywords

diffamazione - social network - falsità della notizia - comune cittadino - casi eccezionali.